

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
- Sezione Quinta Civile -**

Il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Francesco Paolo Torrasi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile, iscritta al n. xxx del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2021, vertente

TRA

FIDEIUSSORE S.S. (C.F.: (...)), nato a P. il (...), elettivamente domiciliato in omissis, presso lo studio dell'Avv.to omissis, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,

OPPONENTE

E

PROCURATRICE L.S., 43, CF: (...), in persona del legale rappresentante pro tempore, quale procuratrice di **SOCIETA' J. S.P.A.**, in persona del legale rappresentante pro tempore, CF: (...), quale procuratrice, a sua volta, di **SOCIETA' S.N. S.R.L.**, CF: (...), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in omissis, presso lo studio dell'Avv.to omissis, che la rappresenta e difende in virtù di delega in atti,

OPPOSTA

E

INCORPORANTE B.T.V. S.P.A., P.IVA: (...), in persona del legale rappresentante pro tempore, incorporante (in virtù di atto di fusione del 4.10.2021) **SOCIETA' C. S.P.A.**, CF: n. (...), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in omissis, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in atti, da C.L. S.T.A.R.L., in persona dell'Avv.to omissis, unitamente all'Avv.to omissis,

INTERVENIENTE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. S.S., ricevuta la notifica (il 20.11.2020) del decreto ingiuntivo n.xxx, emesso dal Tribunale di Palermo il 12.10.2020, con cui, su istanza di S.N. s.r.l. (d'ora in avanti, semplicemente S.N.), gli veniva ingiunto, nella qualità di fideiussore omnibus della ditta individuale R.M.G. (ora cancellata), il pagamento di Euro 11.797,67, oltre interessi e spese, quale saldo debitore del conto corrente n. (...), acceso dalla debitrice principale il 23.5.2007, ne chiedeva la revoca, opponendo il decreto nei termini di legge. A fondamento della domanda, oltre alla inidoneità della documentazione prodotta in monitorio a supportare la pretesa della creditrice, si eccepeva la nullità totale, ex art. 2 L. n. 287 del 1990, del contratto di fideiussione omnibus sottoscritto il 26.6.2007 (sino alla concorrenza di Euro 15.000,00, v. doc. 2) a garanzia del pagamento delle obbligazioni assunte dalla ditta garantita nei confronti di B.A., poi fusasi con B.M.P.S., perché ritenuto conforme allo schema predisposto dall'A., nella parte contenente le clausole di 'sopravvivenza', 'reviviscenza' e 'rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c.', censurate sia dalla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (con il parere n. 14251 del 20.04.2005, v. doc. 4 fasc. attore), che dalla B.D. (con il Prov. n. 55 del 2 maggio 2005, v. doc. 5), in quanto contrastanti col divieto di intese anticoncorrenziali previsto dall'art. 2, comma 2, lett. a), della L. n. 287 del 1990. Infine, si

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

contestava l'esigibilità della garanzia per omesso svolgimento di un tentativo di recupero nei confronti della debitrice principale.

2. L'opposta, che è cessionaria del credito in forza di contratto di cessione stipulato il 20.12.2017 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 23.12.2017, parte seconda n. 151), nel costituirsi in giudizio (il 10.5.2021), ha osteggiato le censure avversarie, rilevando l'insufficiente persuasività della tesi dell'invalidità delle fidejussioni bancarie conformi allo schema di garanzia fideiussoria predisposto dall'A. nel 2002, e dunque riprodottrici delle clausole ivi contenute negli artt. 2, 6 e 8, delle quali la B.D., con Provv. del 2 maggio 2005 n. 55, ne ha rilevato la contrarietà alla disciplina antitrust, e osservando, in ordine all'eccepita violazione dell'art. 1957 c.c., di aver avviato tempestivamente le opportune azioni di adempimento nei riguardi dell'obbligata principale, risultata cancellata dal 27.4.2020.

3. Con comparsa depositata il 27.8.2021, è intervenuta, quale successore a titolo particolare ex art. 111 c.p.c., C. s.p.a. (d'ora in avanti, semplicemente C.), oggi incorporata nel B.T.V. s.p.a., esponendo di aver concluso con S.N. un contratto di cessione di crediti pecuniari in blocco ai sensi e per gli effetti degli artt. 1 e 4 L. n. 130 del 1999 e dell'art. 58 del Testo Unico Bancario, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 78 del 03/07/2021, in base al quale ha acquistato pro soluto un corpo di crediti lì meglio indicati, tra cui il credito verso la ditta individuale R.M.G.. L'interveniente ha fatto proprie le difese di S.N. (di cui ha chiesto l'estromissione), evidenziando, in aggiunta, la natura di garanzia autonomia ed astratta del rapporto in discussione.

4. Disattesa l'istanza ex art. 648 c.p.c. di S.N., esperito *iussu iudicis* il tentativo obbligatorio di mediazione, sono stati concessi i termini ex art. 183, co. sei, c.p.c.; spirati questi, la causa è stata rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.9.2023, poi sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., in esito alla quale è stata assunta in decisione sulle conclusioni delle parti, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente, va rigettata l'eccezione (dell'opponente) di inammissibilità dell'intervento di B.T.V. s.p.a.: dal contratto di cessione di crediti in blocco ai sensi e per gli effetti degli artt. 1 e 4 L. n. 130 del 1999 e dell'art. 58 del Testo Unico Bancario, concluso (il 25/06/2021) tra C. S.p.A. e S.N. s.r.l., e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 78 del 03/07/2021, si evince chiaramente che tra le posizioni cedute furono inclusi (tra gli altri) "... i crediti derivanti da rapporti giuridici contraddistinti dai codici contratto indicati nella lista depositata in data 28 maggio 2021 presso la dott.ssa N.S. notaio in Padova, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Padova". Dall'estratto di tale lista, poi, di cui al doc. 6 fasc. interveniente, risulta che la posizione contrattuale riferibile alla debitrice R. fu contrassegnata col numero NDC (...), coincidente con quello riportato nella lettera di recesso inviata alla debitrice ed al garante da M.P.S. il 21.1.2013, di cui al successivo doc. 15.

Con il che va rigettata l'eccezione in discorso, senza tuttavia darsi luogo alla richiesta (dell'interveniente) di estromissione dal giudizio di S.N. (e per essa di L.S. il 26.6.2007 è stata stipulata per garantire tutte le operazioni bancarie, presenti e future, compiute dalla debitrice principale, sino all'ammontare di Euro 15.000,00, non è altrettanto certo ch'essa presenti i caratteri essenziali della figura riconducibile al nomen riportato in contratto (fideiussione omnibus con limitazione d'importo).

Caratteristica principale del contratto autonomo di garanzia è, infatti, la mancanza della cd. accessorietà all'obbligazione del debitore principale, che, invece, è caratteristica fondamentale della fideiussione ordinaria, nel cui ambito il fideiussore può non a caso opporre al creditore, ex art. 1945 c.c., le eccezioni che spettano al debitore principale, possibilità, di contro, preclusa al garante autonomo.

Nella vicenda concreta, la previsione della clausola di pagamento immediato "a semplice richiesta scritta" della banca (art. 7), ma soprattutto la previsione dell'astrattezza ed autonomia della garanzia (art. 8), che altro non vuol significare che l'impossibilità per il garante di sollevare eccezioni capaci di

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

paralizzare la richiesta di pagamento del garantito, depongono inequivocabilmente nella direzione di ritenere che non si tratti di fideiussione ad escussione semplificata (regolata dal meccanismo del solve et repete), ma di un contratto autonomo di garanzia, imperniandosi questo sulla realizzazione della sostanziale separazione del diritto all'adempimento dell'autonoma obbligazione di garanzia rispetto al contratto sottostante.

Del resto, se è vero che, sulla questione della sufficienza della clausola di pagamento "a prima richiesta" (o di espressioni analoghe) a trasformare un contratto di fideiussione in un contratto autonomo di garanzia, permangono tuttora incertezze (v., ad esempio, Cass. n. 16825.2016), malgrado con l'intervento delle Sezioni Unite nel 2010 (n. 3947) era stata preferita la soluzione che l'inserimento in contratto di una simile clausola avesse un rilievo decisivo per la qualificazione del negozio come contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà caratterizzante il contratto di fideiussione (fatta salva l'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale), sull'idoneità del difetto di accessorietà della garanzia (con conseguente esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945 c.c., anche successivamente al pagamento effettuato da quest'ultimo, salvi i casi di escussione fraudolenta) a far scivolare la fattispecie al di fuori dello schema della fideiussione non vi sono dubbi (v. da ultimo Cass. n. 19693.2022).

Conta poco, dunque, nel nostro caso, soffermarsi sulla nullità delle clausole di cui agli artt. 2, 6, e 8 del contratto sottoscritto dallo S., sull'assunto ch'esse riproducano pedissequamente (replicandone pure la numerazione) le disposizioni contenute negli artt. 2, 6 e 8 del modello A. contenente le condizioni generali di contratto per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie, già censurate dalla B.D. (con Provv. del 2 maggio 2005) per la loro portata anticoncorrenziale, in quanto idonee a realizzare quell'intesa anticoncorrenziale a monte che la normativa di settore sanziona con la nullità all'art. 2, comma 3, L. 10 ottobre 1990, n. 287. L'autonomia della garanzia cui lo S. si è obbligato produce, infatti, l'effetto, invariato nell'ipotesi di caducazione dell'art. 8 del contratto inter partes per contrasto con la disciplina anticoncorrenziale, di portare la fattispecie al di fuori del perimetro disciplinare della fideiussione (artt. 1936 e 1957 c.c.), con l'ulteriore risultato di precludere l'operatività dell'art. 1957 c.c., non applicabile in linea di principio al contratto autonomo di garanzia, salvo espresso richiamo dei contraenti (v. Cass. n. 3964.1999; v. anche Cass. n. 15199.2005), ricollegandosi la norma al carattere accessorio dell'obbligazione fideiussoria.

Al creditore opposto, perciò, non va richiesto di dimostrare il rispetto dei termini di cui all'art. 1957 c.c., e cioè di aver proposto le sue istanze contro il debitore principale nel termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale a pena di decadenza, ma solo di comprovare, quale attore in senso sostanziale nel giudizio di opposizione (Cass. 2018 n. 22551), i fatti costitutivi del suo vanto. Nella vicenda di lite, oltre al contratto di conto corrente (del 23.5.2007) ed all'ultimo e/c certificato ex art. 50 TUB, sono stati prodotti gli estratti conto relativi al rapporto in questione (dal 2008 in poi), non contestati dall'opponente, il quale non ha svolto censure di merito relativamente all'entità della sorte dovuta, agli interessi o ai tassi applicati, né alla validità delle clausole contrattuali, sicché, non emergendo nullità di carattere generale in rapporto ai contratti depositati, il credito non può non reputarsi provato nell'*an* e nel *quantum*.

In conclusione, non rilevando la verifica in ordine alla violazione del termine previsto dall'art. 1957 c.c., la quale comporterebbe in tesi la perdita ex lege di efficacia della fideiussione, la pretesa di pagamento esercitata col decreto opposto nei riguardi del fideiussore, preceduta il 25.2.2013 da messa in mora, e ancora prima dalla comunicazione al garante dell'intervenuto recesso della banca dai rapporti intrattenuti con R.M.G. (cfr. doc. 15-16 fasc. B.D.T.V. s.p.a.), ch'era in realtà fallita il 5.10.2012, è fondata.

Con il che va provveduto come in dispositivo.

3. Spese di lite.

Sentenza, Tribunale di Palermo, Giudice Francesco Paolo Torrasi, n. 5294, del 23.11.2023

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo (in virtù delle tabelle accluse al D.M. n. 55 del 2014, scaglione di valore sino ad Euro 26.000,00, parametri minimi per tutte le fasi processuali). Nel rapporto di lite con S.N. s.r.l. (e per essa di J. s.p.a. e a sua volta di L.S. s.t.a.p.a.), varranno unicamente le fasi di studio ed introduttiva, mentre nei riguardi di B.D.T.V. s.p.a. le fasi di studio, istruttoria e decisionale.

P.Q.M.

Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:

- rigetta l'opposizione proposta S.S. avverso il decreto ingiuntivo n. n.xxx, emesso dal Tribunale di Palermo il 12.10.2020, che per l'effetto conferma;

-condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore di S.N. s.r.l. (e per essa di J. s.p.a. e a sua volta di L.S. s.t.a.p.a.), che si liquidano in Euro 849,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed i.v.a.;

- condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore di B.D.T.V. s.p.a., che si liquidano in Euro 2.150,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed i.v.a.

Così deciso in Palermo, il 21 novembre 2023.

Depositata in Cancelleria il 23 novembre 2023.

EX PARTE